



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

ORIGINALE

Ufficio: **AREA 3 RISORSE UMANE E ISTRUZIONE**

N. Interno: **4** del **22-12-2020**

DETERMINAZIONE N. 764 R.G. DEL 22-12-2020

AREA 3 RISORSE UMANE E ISTRUZIONE

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE IN FASE STRAGIUDIZIALE, EX ART. 17, COMMA 1, LETT. D), PUNTO 2, DEL D.LGS. 50/2016 , ALL'AVV.TO GIUSEPPE GIACON DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARAGNA GIACON GHIOTTO. DETERMINA A CONTRARRE.

La sottoscritta Banterle rag. Emanuela, Responsabile dell'Area 3 Settore Risorse Umane e Istruzione del Comune di San Pietro in Cariano, individuata con decreto sindacale n. 30050 del 14.12.2020;

RICHIAMATO l'aggiornamento al D.U.P. 2020/2022, approvato con provvedimento consiliare n. 6 del 12.05.2020, con cui è stato previsto di procedere all'alienazione, a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, della quota societaria comunale, pari al 51%, della Farmacia San Martino s.r.l. di Corrubbio di San Pietro in Cariano;

ATTESO che al fine di addivenire alla determinazione del prezzo di offerta al mercato da prendere a base di gara si rendeva necessario effettuare una perizia giurata di stima che stabilisse il valore societario della farmacia di cui al punto precedente attraverso un'analisi approfondita utilizzando metodologie ben precise che portino all'individuazione della migliore opportunità di vendita da porre sul mercato;

VISTA la propria precedentemente determinazione a contrattare NRG 343 DEL 10.09.2020 con cui si approvava l'avviso di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico professionale ad esperto esterno per la redazione della perizia di cui al punto precedente;

DATO ATTO che, nel frattempo, il socio di minoranza del Comune nella suddetta Farmacia ha inoltrato con prot. n. 22028 del 22.09.2020, tramite lo Studio Legale Bariani di Verona, una nota nella quale si sollevano dubbi sulla legittimità della volontà del Comune di procedere alla vendita, mediante procedura ad evidenza pubblica, della quota maggioritaria della Società;

ATTESO che con determinazione N.R.G. 645 del 23.10.2020 è stato aggiudicato provvisoriamente l'incarico professionale all'esperto esterno per la redazione di una perizia giurata di stima della quota di partecipazione societaria di maggioranza detenuta dal Comune di San Pietro In Cariano nella Farmacia Comunale San Martino s.r.l.;



CONSIDERATO che le problematiche sollevate dalla socia di minoranza della Società, anche tenendo conto che nella stessa missiva sopra citata si prospetta una possibile richiesta di risarcimento danni nei confronti del Comune, sono complesse e sono relative a questioni di natura amministrativa, civilistica e societaria;

VISTA la nota prot. n. 26726 del 09.11.2020 con la quale il Segretario Generale del Comune di San Pietro in Cariano ha dichiarato che non sono presenti all'interno dell'Ente profili professionali specifici in possesso degli idonei requisiti professionali e di esperienza necessari a dipanare le questioni poste dal legale della socia di minoranza;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 dell'11.11.2020 con cui l'Amministrazione autorizza ed incarica la Responsabile dell'Area 3 Risorse Umane e Istruzione a procedere alla nomina di un legale esperto in diritto amministrativo e diritto societario pubblico che la supporti nel procedimento di alienazione di cui trattasi e che l'assisti in fase di precontenzioso replicando alla nota dello studio legale Bariani di cui in narrativa;

RICHIAMATO l'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) a mente del quale:

comma 1 - Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:

omissis

lettera d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; (Punto così modificato dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.);

omissis.....

PRESO ATTO che, pertanto, ai sensi della predetta disposizione normativa vengono qualificati inequivocabilmente come “appalti di servizi” la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato sia in un arbitrato o conciliazione, sia nei tradizionali procedimenti giudiziari innanzi alle giurisdizioni nazionali ed internazionali e le propedeutiche ed afferenti consulenze, di cui al punto n. 2, lett. d), comma 1;

RICHIAMATE le linee guida n. 12 dell'ANAC in materia di affidamento di servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24.10.2018, che chiariscono quali siano le tipologie di servizi legali da ricondurre nell'elenco di cui all'art. 17, comma 1, lettera d), n. 2 del codice dei contratti e precisamente:

- al punto 1.1.2 “rientrano nella disposizione i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale. Tale consulenza legale deve essere contraddistinta da un elemento di tipo teleologico, ossia la finalità di “preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1” oppure dalla presenza di un presupposto oggettivo, che può consistere in “un



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

indizio concreto” o in “una probabilità elevata” che la questione sui cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento;

- al punto 1.1.2.2. “la consulenza legale può considerarsi riferita a controversie qualora sia prestata in ragione della sussistenza di un indizio concreto che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario, arbitrale, o di conciliazione e ciò ricorre quando, ad esempio, l'amministrazione abbia ricevuto un atto di diffida o messa in mora, una richiesta di accesso agli atti ai fini di tutela o, comunque, un qualsiasi altro atto da cui si evinca la potenziale attivazione di uno dei predetti procedimenti;

CONSIDERATO che la nota dello studio legale Bariani invita il Comune di San Pietro in Cariano a sospendere la procedura di vendita della propria quota societaria di maggioranza a terzi paventando, in caso contrario, di riservarsi di intraprendere ogni iniziativa giudiziaria ritenuta opportuna per tutelare i diritti, anche economici, del socio di minoranza;

RITENUTO, pertanto, in conseguenza di quanto esposto, della complessità della materia a livello giuridico e della sussistenza di un indizio concreto che la questione su cui verte la consulenza legale che ci si appresta ad acquisire possa divenire oggetto di un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione e che quindi la stessa si configuri quale incarico di servizi legali rientranti nell'art. 17 del D.Lgs n. 50/2016 e non come incarico di consulenza ex art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001 e al relativo limite di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010;

RAMMENTATO che, sempre secondo le linee guida n. 12 (punto 3.1) dell'ANAC citate in premessa, le procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali rientranti nell'art. 17, comma 1, lettera d) del codice dei contratti pubblici sono esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del codice stesso ma che gli stessi devono rispettare i principi di cui all'art. 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la particolare materia del diritto societario pubblico su cui la consulenza verte e l'impossibilità per l'Ente di ricorrere ad una preventiva manifestazione di interesse ai fini di costituire di un elenco di professionisti esperti in questo settore, attualmente inesistente presso il Comune di San Pietro in Cariano, che porterebbero ad un dilungarsi dei tempi per poter rispondere alla nota dello studio legale Bariani;

CONSIDERATO che trattasi di affidare un servizio di consulenza legale in fase stragiudiziale e che solo in caso di citazione in giudizio da parte del socio di minoranza l'Amministrazione Comunale deciderà se costituirsi in giudizio o meno e in caso affermativo si procederà per questa fase ad individuare con un ulteriore provvedimento il soggetto a cui affidare l'incarico di difesa;

DATO ATTO che a seguito di richiesta di preventivo, l'avvocato Giuseppe Giacon, dello studio legale associato Maragna Giacon Ghiotto con sede legale in San Bonifacio (VR) - via Camporosolo, 26, esperto in materia di diritto amministrativo, civilistico e societario pubblico ha presentato offerta e curriculum vitae con nota ns. prot. n. 28539 del 30.11.2020;

ATTESO che l'avvocato Giacon ha formulato, per la fase stragiudiziale, un onorario per le proprie competenze professionali di complessivi € 5.023,02 comprensivo di IVA22%, CPA 4% e rimborso spese forfettario del 15%;

RILEVATO che l'onorario di cui sopra è stato calcolato su un importo non determinabile con i criteri di cui all'art. 21, commi 6 e 7, del DM 55/2014 e ss.mm.ii. per cui è previsto che l'importo non possa essere inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00;

RISCONTRATO che, come chiarito dall'avvocato Giacon in sede di preventivo, il compenso per l'attività stragiudiziale è il risultato intermedio tra quanto previsto dallo scaglione €. 26.000,00-€. 52.000,00 e dallo scaglione €. 52.000,00-€. 260.000 della tabella allegata al D.M. 55/2014;



REPUTATO, quindi, che il preventivo risulti nei parametri di cui al DM 55/2014;

VALUTATI positivamente i requisiti e le capacità tecniche e professionali dell'Avvocato Giuseppe Giacon descritti nel curriculum vitae dallo stesso presentato;

TENUTO CONTO dell'importo dell'appalto, pari ad €. 4.117,23 al netto di IVA 22% e valutato che la procedura dell'affidamento diretto risponda maggiormente alla tipologia di fornitura da espletare per la quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) tenuto conto dei costi ed i tempi necessari di espletamento;

RICHIAMATO l'art. 36 "Contratti sotto soglia" comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 che recita: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35..." ed in particolare la lettera a) dello stesso comma che recita: "...per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta...";

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) come modificata con Decreto Legge 07/05/2012, n.52 convertito in Legge 94/2012 e precisamente:

- ✓ all'art. 1 comma 449 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
- ✓ all'art. 1 comma 450 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione CONSIP ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti).

VISTO altresì il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012 con particolare riguardo all'art.1;

TENUTO CONTO che la Legge di bilancio 30 dicembre 2018 n. 145 apporta modifiche al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 ed in particolare prevede che: "...Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 5000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione....";

VISTO inoltre, il comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018 che conferma, in relazione alla disposizione recata dall'art. 40 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, la possibilità di procedere senza utilizzare mezzi telematici in attuazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296;

CONSIDERATO, quindi, che per importi sotto i 5.000,00 euro la pubblica amministrazione ha la facoltà e non l'obbligo di ricorrere al MEPA e più in generale la possibilità di procedere agli affidamenti senza utilizzare mezzi telematici;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

DATO ATTO che la somma preventivata per il servizio di cui in narrativa risulta inferiore alla soglia di cui sopra;

RITENUTO, pertanto, che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all'affidamento diretto all'avv. Giuseppe Giacon Giuseppe Giacon, dello studio legale associato Maragna Giacon Ghiotto con sede legale in San Bonifacio (VR) - via Camporosolo, 26, del servizio di consulenza legale in fase stragiudiziale secondo le richiamate disposizioni;

VISTO lo schema di disciplinare, allegato al presente provvedimento, e ritenuto di approvarlo;

VERIFICATO che tale servizio di consulenza legale è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 del D.Lgs. 136/2000 e che, pertanto il presente atto necessita di codice CIG, come da comunicato del 16.10.2019 del Presidente ANAC, identificabile dalla sequenza alfanumerica ZAE2FBFF1;

VISTA l'autodichiarazione relativa all'assunzione degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 presentata dall'avv. Giuseppe Giacon pervenuta al protocollo in data 16.12.2020 con il n. 30308 a mezzo posta elettronica certificata;

RAMMENTATO che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9 bis L. 136/2010);

VISTO il documento unico di regolarità contributiva, DURC, prot. INAIL 24320683 richiesto il 21.10.2020 con scadenza validità 18.02.2021 attesta la regolarità della posizione contributiva dello Studio Legale Associato MARAGNA-GIACON-GHIOTTO nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L;

PRECISATO che il codice univoco dell'ufficio risorse umane, ai fini della fatturazione elettronica, è il seguente: **WTRQID** e rammentato che lo stesso dovrà essere riportato dall'avv. Giuseppe Giacon nel documento elettronico contabile congiuntamente al CIG;

EVIDENZIATO che ai sensi dell'art. 12 del D.L. 87/2018 (Decreto Dignità) i professionisti non sono tenuti alla scissione dei pagamenti in sede di fatturazione nei confronti della P.A. ma l'Ente dovrà trattenere prima del pagamento la ritenuta alla fonte Irpef versando al professionista l'imponibile e l'IVA relativa;

ATTESTATA l'inesistenza di conflitti di interesse, anche solo potenziali, da parte della sottoscritta, Banterle rag. Emanuela, quale responsabile del procedimento e firmataria del presente provvedimento, il tutto con riferimento a quanto stabilito dall'art. 1 comma 41 della legge 190/2012 (art. 6 bis della Legge 241/1990);

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., recante le norme sul "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il presente provvedimento va pubblicato in Amministrazione Trasparente;

VISTO il D.Lgs.n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTI il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 28.10.2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28.12.2019, esecutiva, ad oggetto: "Nota di aggiornamento al D.U.P. e bilancio di previsione 2020—2022 – Approvazione ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 22.01.2020 con cui è stato approvato il P.E.G. 2020/2022 – parte contabile;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 05.06.2020 con la quale è stato approvato il piano della performance 2020-2022 e il piano degli obiettivi 2020.

DETERMINA

- di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di conferire, per le motivazioni poste nella premessa, all'avvocato Giuseppe Giacon (C.F.: GCNGPP 73L12E512K), dello Studio Legale Associato MARAGNA-GIACON-GHIOTTO, con sede in San Bonifacio (VR) - via Camporosolo, 26, (p. iva 03645260237), iscritto all'Ordine degli Avvocati del Foro di Verona, l'incarico per il servizio di consulenza legale in fase stragiudiziale ex art. 17, comma 1, lett. d), punto 2, d.lgs. 50/2016;
- di dare atto che la spesa discendente dal presente provvedimento, che si quantifica provvisoriamente in complessivi euro 5.023,02 (IVA 22%, CPA 4% e rimborso spese forfettarie 15% inclusi) trova imputazione nel bilancio di previsione 2020 al capitolo 10533;
- di impegnare, per l'affidamento del servizio di consulenza legale di cui al punto 3), ai sensi dell'art. 183, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, la somma presunta di seguito indicata:

Esercizio 2020	Capitolo	10533	Descrizione	Servizio di valutazione della farmacia comunale
CIG		ZAE2FBAFF1	CUP	NO
Creditore		Avv. Giuseppe Giacon – c.f.: GCNGPP73L12E512K – dello studio legale associato MARAGNA-GIACON- GHIOTTO con sede in via Camporosolo, 26 San Bonifacio (VR) –p.i. 03645260237		
Causale		Servizio di consulenza legale in fase stragiudiziale per l'alienazione della quota societaria detenuta dal Comune nella Farmacia Comunale San Martino srl		
Modalità finan.		Fondi propri di bilancio		

**COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**

Impegno pren.		Importo	€. 5.023,02	Scadenza	30 gg. d.f.
----------------------	--	----------------	-------------	-----------------	----------------

5. di imputare la spesa complessiva di Euro 5.023,02 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2020	10533	€. 5.023,02

6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL – il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge 2018/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
Spesa per servizio di consulenza legale in fase stragiudiziale	28.02.2021	€. 5.023,02

7. di approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico;
8. di dare atto, pure, che:
- ai sensi dell'art. 12 del D.L. 87/2018 (Decreto Dignità) i professionisti non sono tenuti alla scissione dei pagamenti in sede di fatturazione nei confronti della P.A. ma l'Ente dovrà trattenere prima del pagamento la ritenuta alla fonte Irpef versando al professionista l'imponibile e l'IVA relativa;
 - la spesa in oggetto rientra nella fattispecie degli incarichi soggetti alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. (Tracciabilità dei flussi finanziari);
 - il codice CIG relativo al presente servizio è costituito dalla sequenza alfanumerica CIG: ZAE2FBAFF1;
 - il documento unico di regolarità contributiva, DURC, prot. INAIL 24320683 richiesto il 21.10.2020 con scadenza validità 18.02.2021 attesta la regolarità della posizione contributiva dello Studio Legale Associato MARAGNA-GIACON-GHIOTTO nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
 - ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., recante le norme sul "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il presente provvedimento va pubblicato in Amministrazione Trasparente;
9. di attestare l'inesistenza di conflitti di interesse, anche solo potenziali, da parte della sottoscritta, Banterle rag. Emanuela, quale responsabile del procedimento e firmataria del presente provvedimento, il tutto con riferimento a quanto stabilito dall'art. 1 comma 41 della legge 190/2012 (art. 6 bis della Legge 241/1990);
10. di trasmettere copia della presente determinazione all'avv. Giuseppe Giacon e agli uffici interessati per l'espletamento di quanto di competenza;
11. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

direttamente leso, possa proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nei tempi e con le modalità stabilite dalla vigente legislazione.



Determinazione n. 764 R.G. del 22-12-2020

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE IN FASE STRAGIUDIZIALE, EX ART. 17, COMMA 1, LETT. D), PUNTO 2, DEL D.LGS. 50/2016 , ALL'AVV.TO GIUSEPPE GIACON DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARAGNA GIACON GHIOTTO. DETERMINA A CONTRARRE.

Preliminare di determinazione n. 2 del 17-12-2020 del AREA 3 RISORSE UMANE E ISTRUZIONE

Responsabile del Procedimento: Banterle Emanuela

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE DI AREA
DEL AREA 3 RISORSE UMANE E ISTRUZIONE
*Banterle rag. Emanuela***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

